



Città di Pioltello

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il Servizio di Assistenza Domiciliare quale complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale rivolte a persone anziane, disabili e a soggetti a grave rischio di emarginazione.

Art. 2

DEFINIZIONE E CONTESTO

1. L'intervento si inserisce e realizza nel contesto più ampio e organizzato del servizio sociale che comprende:

- l'attività di segretariato sociale quale primo spazio di accoglienza ed analisi del bisogno socio- assistenziale;
- l'attività di consulenza, informazione ed accompagnamento alle scelte dell'intervento da attuare in risposta al bisogno ed alla gamma di soluzioni possibili (intervento domiciliare, centro diurno, trasporto per spese, visite mediche e terapie presso strutture, casa albergo, comunità, case di riposo, contributi economici, accompagnamento disbrigo pratiche,

procedure di tutela della persona anziana e disabile indicazioni relative a consulenze legali o psicologiche);

- il lavoro di rete con servizi del territorio per costruire risposte integrate;
- il lavoro distrettuale svolto nell'ambito del Piano di Zona e le risorse messe a disposizione dei territori in risposta al bisogno socio-assistenziale rilevato.

Art. 3

FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. La finalità principale dell'intervento è di tutelare la permanenza della persona anziana e disabile con difficoltà socio-assistenziali al proprio domicilio e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

2. A tale scopo il servizio di assistenza domiciliare rappresenta allo stesso tempo il mezzo e lo strumento attraverso cui:

- costruire progetti individualizzati nel rispetto delle diversità individuali, del bisogno assistenziale rilevato e delle risorse socio - familiari presenti;
- sostenere e integrare le attività quotidiane di assistenza svolte da familiari, conviventi e non, da assistenti familiari private;
- rappresentare attraverso gli operatori un punto di riferimento per i fruitori del servizio e per le famiglie;
- rilevare ed aggiornare il bisogno socio-assistenziale presente sul territorio sviluppando un lavoro di ricerca verso risposte aggiuntive, integrative, alternative dello stesso.

Art. 4

DESTINATARI

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto in via principale a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti anziani oltre i 65 anni di età e/o disabili adulti e minori.

2. In relazione al bisogno assistenziale, compatibilmente con le risorse interne disponibili, l'intervento di assistenza domiciliare si rivolge anche alle persone adulte sole che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale, in condizioni di ridotta o compromessa autonomia non ancora riconosciute invalide civili con priorità a chi non gode di un contesto familiare di riferimento.

Art. 5

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni del SAD in via sussidiaria e complementare si integrano agli interventi garantiti direttamente dal contesto socio- familiare della persona anziana/disabile in quanto coprono spazi limitati di assistenza durante l'arco della giornata o della settimana.

2. Gli interventi domiciliari possono essere ridotti o ampliati negli accessi, nel numero delle ore quotidiane o settimanali, o chiusi in relazione alle necessità dell'utente, alle risorse a disposizione dell'ente ed in funzione della mutata domanda da soddisfare raccolta dal territorio.

3. Ogni intervento è personalizzato, nel rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona e prevede un consenso formalizzato all'attivazione del progetto intervento da parte del fruitore e/o della famiglia.

4. Il servizio domiciliare è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30 tutti i giorni dell'anno escluse le festività.

5. Il numero di accessi settimanali e di ore di intervento giornaliero è definito dal servizio sociale in base agli obiettivi definiti nel Progetto Individualizzato.

Art. 6

PRESTAZIONI DEL S.A.D.

1. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare vengono erogate da operatori addetti all'assistenza, in possesso di adeguata qualificazione professionale nelle forme e modalità previste dall'Ente e dalla convenzione della gara d'appalto.

2. Le prestazioni fondamentali del Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti:

- cura ed igiene della persona e relativa mobilizzazione se trattasi di persona allettata;
- alzata dal letto
- mobilizzazione letto/carrozzina;
- bagno assistito;
- cambio della biancheria;
- aiuto assunzione pasti;
- aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche sociali e sanitarie e accompagnamento per acquisto generi di prima necessità;
- attività di socializzazione.

3. Gli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare nell'espletamento delle proprie mansioni si avvalgono, laddove la situazione lo richieda, dell'utilizzo di ausili meccanici ed idraulici, al fine di aumentare l'efficacia degli interventi erogati, razionalizzare al meglio le risorse esistenti ed accrescere così il benessere degli utenti del Servizio.

4. Il materiale di lavoro per provvedere alla cura e all'igiene della persona è messo a disposizione del personale da parte dello stesso interessato o nucleo familiare di riferimento.

Art. 7

ACCESSO AL SERVIZIO

1. La valutazione della tipologia di bisogno sarà svolta dall'assistente sociale del servizio

tramite un primo colloquio di valutazione e analisi della situazione con l'obiettivo di definire la rispondenza tra le necessità socio assistenziali dell'utente e le caratteristiche e finalità del servizio.

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato, da un componente del nucleo familiare, da un parente dell'utente o da legale rappresentante, completata in tutte le sue parti e corredata da tutta la documentazione richiesta dal servizio.

Per le persone sole o incapaci di provvedere, la domanda può essere avviata d'ufficio da parte dell'assistente sociale, previo accordo con la persona interessata.

2. La presentazione della domanda darà luogo all'istruttoria della stessa e all'attribuzione di un punteggio calcolato attraverso la valutazione del bisogno assistenziale e delle risorse socio - economiche.

3. Qualora le richieste superino le possibilità di intervento del momento, le domande saranno accolte e inserite nella lista di attesa per un periodo massimo di 6 mesi.

E' onere dell'interessato o del nucleo familiare aggiornare il servizio di eventuali cambiamenti peggiorativi intervenuti a carico della situazione economica o assistenziale.

4. L'ammissione al servizio e l'attivazione del S.A.D. avrà luogo attraverso l'elaborazione e realizzazione del progetto individualizzato condiviso con l'interessato ed i familiari di riferimento e sottoscritto dagli stessi.

5. L'attivazione del servizio sarà comunicata per iscritto così come ogni eventuale variazione apportata nel tempo a modifica del progetto assistenziale in atto (incremento, riduzione, sospensione, chiusura).

ART. 8

VALUTAZIONE DEL BISOGNO E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Gli elementi di valutazione nella procedura di accesso al S. A. D, relativi alle risorse socio-assistenziali ed economiche dell'interessato, sono raccolti tramite apposite schede elaborate dal servizio sociale.

Le schede sono relative alle aree sotto elencate e prevedono l'attribuzione di punteggi.

VALUTAZIONE DEI BISOGNI E DELLE RISORSE SOCIO-ASSISTENZIALI (MAX 69 PUNTI)
A) Composizione del nucleo familiare del richiedente
B) Fragilità del nucleo familiare del richiedente
C) Valutazione della rete familiare di I° livello
D) Valutazione della rete familiare di II° livello
E) Condizioni di fragilità sociale del richiedente
F) Condizioni assistenziali e autonomie residue
G) Valutazione sociale

VALUTAZIONE ECONOMICA (MAX 8)
VALORE I.S.E.E.P.

Il valore dell'ISEEP indica la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare del richiedente calcolata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e integrata dalla dichiarazione delle altre entrate non soggette all'IRPEF conseguite a qualsiasi titolo.

Art. 9

INTERVENTI STRAORDINARI E TEMPORANEI

1. Il Servizio potrà essere attivato in via straordinaria, in deroga alle procedure indicate nel

presente Regolamento, su proposta dell'Assistente Sociale qualora ricorrano elementi di particolare urgenza (elevato disagio sociale, assenza rete parentale, ecc) previa verifica delle seguenti condizioni:

- che non sia necessaria la preliminare attivazione di altri servizi (ADI, CPS..) per la collaborazione con l'interessato e la riuscita dell'intervento;
- che il domicilio della persona interessata sia accessibile da un punto di vista igienico alla frequentazione da parte del personale del servizio domiciliare.

L'attivazione in via urgente e straordinaria avverrà nel minor tempo possibile compatibilmente con le necessità organizzative del servizio.

Successivamente si verificherà la presenza dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 8 al fine di confermare o meno la prosecuzione degli interventi.

Art. 10

MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Non sono ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare coloro che:

- rifiutino il progetto d'intervento elaborato dal Servizio di Assistenza Domiciliare in accordo con la famiglia o il contesto parentale del richiedente;
- non producano la necessaria documentazione richiesta;
- non dispongano al proprio domicilio di condizioni igieniche sanitarie minime che consentano l'accesso al domicilio del personale.

Art. 11

CESSAZIONE O SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

1. Sono previsti casi di cessazione del servizio, anche d'ufficio, qualora si verifichi una o più delle situazioni sotto elencate:

- rinuncia scritta dell'utente o dei familiari;

- mancanza di collaborazione e/o rifiuto del progetto individualizzato;
- ricovero definitivo in struttura protetta;
- domiciliazione prolungata fuori dal territorio di residenza;
- mancata collaborazione al reperimento degli ausili indicati dal servizio e indispensabili per la cura e l'igiene della persona (letto, seggiolino doccia o vasca)
- modificazione delle condizioni di salute e/o economiche dell'assistito che hanno determinato l'accesso al servizio
- presenza di comportamenti lesivi della dignità umana e professionale degli operatori addetti all'assistenza domiciliare.

2. Il S.A.D. viene sospeso, limitatamente al tempo di assenza dal domicilio, in caso di:

- ricovero ospedaliero dell'utente;
- ricovero in centro assistenziale e/o di riabilitazione
- soggiorno dell'utente presso parenti in altro comune;
- soggiorno dell'utente in località di vacanza;
- mancanza degli opportuni strumenti e/o ausili di supporto per la gestione dell'assistenza a domicilio da parte del personale.

Art. 12

DIRITTI E DOVERI DEGLI USUFRUITORI E FAMILIARI

1. Gli eventuali reclami relativi al servizio e al personale devono essere presentati direttamente all'Ufficio Servizi Sociali. Gli utenti e i relativi familiari sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi della dignità umana e professionale di tutti gli operatori addetti all'assistenza domiciliare ed al rispetto delle procedure di assistenza proposte dal personale.

2. Periodicamente l'utenza sarà chiamata ad esprimere il proprio gradimento sul servizio ricevuto attraverso verifiche predisposte dall'amministrazione comunale (customer satisfaction).